



**Regolamento didattico - parte normativa  
del Corso di Laurea in**

**DIRITTO PER L'IMPRESA NAZIONALE E INTERNAZIONALE**

**LEGAL SERVICES FOR NATIONAL AND INTERNATIONAL COMPANIES AND INSTITUTIONS**

**Classe L-14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI**

In vigore dall'a.a. 2024/2025

**Art. 1 Norme generali e finalità**

Il Corso di laurea in Diritto per l'impresa nazionale e internazionale afferisce alla Classe L-14 delle lauree triennali ed è attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bergamo.

Il regolamento didattico del Corso di studio si suddivide in una parte didattica e in una parte normativa ed è reperibile sul sito del Corso di studio, alla pagina dedicata a ordinamenti e regolamenti didattici.

Il regolamento didattico (parte didattica) disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso. Il presente *Regolamento didattico (parte normativa)* disciplina le modalità organizzative di funzionamento del Corso non già disciplinate nel regolamento didattico (parte didattica).

Per quanto non esplicitato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.

**Art. 2 Requisiti per l'accesso al Corso di studio**

Le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di ammissione sono quelle risultanti nel regolamento didattico (parte didattica) Sezioni A3a "Conoscenze richieste per l'accesso" e A3b "Modalità di ammissione".

**Art. 3 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio**

Il piano di studio del Corso non prevede l'articolazione in curricula.

**Art. 4 Piani di studio**

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del piano di studio, lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Lo studente ha inoltre la possibilità di presentare un piano di studio individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

**Art. 5 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Le attività formative del Corso prevedono lezioni, esercitazioni, anche linguistiche, attività seminariali, laboratori e attività di tirocinio.

A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore, di cui 6 ore per le lezioni e mediamente 19 ore dedicate allo studio individuale.

La lingua di insegnamento è prevalentemente l'italiano. Possono essere previsti, di anno in anno, corsi di insegnamento in lingua inglese, anche sulla base di specifici programmi internazionali, approvati dai competenti Strutture didattiche.



### **Art. 6 Frequenza e propedeuticità**

Gli insegnamenti non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata. Alcuni laboratori e i tirocini richiedono invece la frequenza obbligatoria.

Le propedeuticità sono definite tenendo conto del contenuto degli insegnamenti e dei settori scientifico-disciplinari.

Esse sono approvate dalla competente Struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nel programma di ciascun insegnamento.

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determina l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

### **Art. 7 Prove di verifica delle attività formative**

Le attività formative possono concludersi con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità o non idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate coerentemente con gli indirizzi della competente Struttura didattica, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, dalla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse e dal Codice etico di Ateneo sulla modalità di svolgimento degli esami di profitto, è prevista la possibilità per il docente di adottare, per motivi organizzativi, il cosiddetto "salto d'appello" nei confronti degli studenti assenti ingiustificati all'esame. Ai suddetti studenti, che si prenotano all'esame e non si presentano all'appello senza aver cancellato la loro iscrizione nei termini previsti dal sistema di prenotazione on-line, e senza aver comunicato al docente entro le 24 ore precedenti la data dell'esame la sopravvenuta impossibilità di presentarsi allo stesso, sarà preclusa la possibilità di sostenere l'esame all'appello successivo, salvi casi di eccezionale gravità, che dovranno essere congruamente dimostrati. I docenti che intendano adottare la regola del "salto d'appello" ne danno adeguata pubblicità nella pagina dell'insegnamento e/o nella loro pagina personale.

### **Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente**

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti, previsti dall'ordinamento didattico del Corso, è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il Consiglio di Corso di studio può indicare un insieme di attività, coerenti con il progetto formativo, all'interno delle quali lo studente individua le attività formative autonomamente scelte.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite per il corso sarà esaminata dal Consiglio di Corso di studio per la verifica di coerenza con il progetto formativo.

### **Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe e in università estere**

Nel caso di trasferimento dello studente da un corso di studio ad un altro di diversa classe ovvero da un'università ad un'altra, i crediti formativi universitari acquisiti dallo studente sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio nel maggior numero possibile, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.



Il riconoscimento avviene sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

#### **Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe**

Nel caso di trasferimento dello studente tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, i crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino al raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del d. lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente *Regolamento*, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Il Consiglio di Corso di studio valuta le richieste di riconoscimento fino ad un massimo di 12 CFU delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi e le attività formative specifici del Corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

#### **Art. 12 Tirocinio collegato ad un progetto formativo o finalizzato alla preparazione della prova finale**

Il Corso di studio prevede lo svolgimento del tirocinio formativo o di orientamento con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini. Il tirocinio è collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della prova finale.

Sulle modalità di riconoscimento di attività lavorativa per particolari categorie di studenti si rinvia al Vademecum dei tirocini curriculari del corso di studio.

#### **Art. 13 Esami sovrannumerari**

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea e di laurea magistrale, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

#### **Art. 14 Modalità di svolgimento della prova finale**

Le modalità di svolgimento della prova finale sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica) Sezioni A5a "Caratteristiche della prova finale" e A5b "Modalità di svolgimento della prova finale".



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate dal Regolamento delle modalità di svolgimento della prova finale del Dipartimento di Giurisprudenza (<https://it-dini.unibg.it/it/studiare/laurearsi>).

**Art. 15 Sistema per l'assicurazione della qualità della didattica**

Il Corso di studio persegue la realizzazione, al proprio interno, di un sistema per l'assicurazione della qualità della didattica, in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dalla competente Struttura didattica.

**Art. 16 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione paritetica docenti-studenti esprime un parere relativamente alla coerenza tra il numero di crediti assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi programmati, in sede di istituzione ed eventuale modifica ordinamentale del corso di studio.